(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

POSIZIONE COMUNE DEL CONSIGLIO
del 29 ottobre 2001
che proroga e modifica la posizione comune 96/635/PESC relativa alla Birmania/Myanmar

(2001/757/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) La posizione comune 96/635/PESC, del 28 ottobre 1996, relativa alla Birmania/Myanmar [1], scade il 29 ottobre 2001.

(2) In Birmania/Myanmar continuano ad essere commesse violazioni gravi e sistematiche dei diritti dell'uomo.

(3) In virtù della Carta delle Nazioni Unite (ONU) gli Stati membri hanno l'obbligo di concedere determinati privilegi e immunità ai rappresentanti di altri Stati membri dell'ONU ai fini della loro partecipazione a riunioni ONU che si svolgono nel territorio di Stati membri UE.

(4) La posizione comune 96/635/PESC dovrebbe pertanto essere modificata e prorogata per altri sei mesi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

Il punto 5 b)i) della posizione comune 96/635/PESC è sostituito dal testo seguente:

«i) Al fine di impedire l'ingresso ed il transito nel territorio degli Stati membri ai membri di alto livello del Consiglio di Stato per la pace e lo sviluppo (SPDC), alle autorità birmane responsabili del settore del turismo, ai membri di alto livello delle forze armate, del governo e delle forze di sicurezza responsabili dell'elaborazione e dell'attuazione delle politiche che impediscono il passaggio alla democrazia della Birmania/Myanmar, o che traggono benefici da dette politiche, i cui nomi figurano nell'allegato, nonché ai loro familiari, non vengono rilasciati visti d'ingresso o di transito.

Può essere rilasciato un visto di ingresso o di transito nel territorio degli Stati membri a una delle persone elencate nell'allegato, ai fini della partecipazione a una riunione ufficiale di un organo dell'ONU o a una conferenza convocata dall'ONU e tenuta nel territorio di uno Stato membro. Tale visto può essere rilasciato solo per la durata della riunione o conferenza dell'ONU.

Nel caso del ministro degli Affari esteri si può derogare al divieto di rilascio del visto di ingresso o di transito nel territorio degli Stati membri con l'accordo di tutti gli Stati membri, qualora ciò sia nell'interesse dell'Unione europea.»

Articolo 2

La posizione comune 96/635/PESC è prorogata sino al 29 aprile 2002.

Articolo 3

La presente posizione comune prende effetto il giorno della sua adozione.

Articolo 4

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Lussemburgo, addì 29 ottobre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. MICHEL

[1] GU L 287 dell'8.11.1996, pag. 1. Posizione comune prorogata da ultimo dalla posizione comune 2001/284/PESC (GU L 99 del 10.4.2001, pag. 1).